

## **Regolamento per la concessione di borse di studio a studenti lissonesi**

### **Art. 1**

#### **Oggetto del regolamento**

Il Comune di Lissone, in attuazione delle deleghe conferite dal D.P.R. 616/77 (art. 42 e 45) e come previsto dalle disposizioni della L.R. 31/80 (art. 9), istituisce borse di studio in denaro da assegnare annualmente a studenti lissonesi che frequentano scuole secondarie di secondo grado, statali o paritarie. Le borse di studio vengono assegnate sulla base di un duplice criterio: merito scolastico e condizioni economiche della famiglia.

Per la valutazione delle condizioni economiche si utilizza lo strumento dell'I.s.e.e. (Indicatore della situazione economica equivalente), che considera elementi reddituali, patrimoniali e anagrafici.

### **Art. 2**

#### **Competenze della Giunta comunale**

La Giunta Comunale stabilisce ogni anno, con apposita deliberazione, il numero e l'ammontare delle borse che si intendono assegnare. Approva, inoltre, su proposta della Commissione tecnica di cui all'art. 5, i criteri di attribuzione dei punteggi relativi sia alla componente "merito" (in misura direttamente proporzionale alla votazione conseguita) che alla componente economica (in misura inversamente proporzionale al valore dell'I.s.e.e. posseduto).

La Giunta ha anche la facoltà di stabilire l'erogazione di buoni per l'acquisto di libri (buoni-libro), da assegnare, sulla base del solo merito scolastico, agli studenti dai voti più elevati che, nella graduatoria delle domande presentate, risultassero esclusi dall'assegnazione delle borse di studio.

### **Art. 3**

#### **Caratteristiche delle borse di studio**

Le borse di studio hanno carattere di contributo annuale e non creano i presupposti per ulteriori assegnazioni. Ogni assegnatario che mantenga i requisiti richiesti dal presente Regolamento può comunque ripresentare, ad ogni successivo anno scolastico, domanda di concessione.

### **Art. 4**

#### **Finanziamento**

Il fondo per l'assegnazione delle borse di studio è stanziato annualmente nel bilancio di previsione del Comune. Esso può essere integrato da contributi pubblici o da offerte di privati.

## **Art. 5**

### **Commissione per le borse di studio**

Le borse di studio sono conferite dalla Giunta Comunale su proposta di una apposita Commissione tecnica nominata dal Sindaco e presieduta dal Dirigente del Settore Istruzione.

La Commissione è composta dai seguenti cinque membri:

- 2 consiglieri comunali in carica nominati dal Consiglio Comunale, di cui uno espressione della maggioranza e uno della minoranza,
- 3 rappresentanti delle scuole secondarie di secondo grado di Lissone, designati dalle istituzioni scolastiche stesse fra i candidati proposti dai Consigli di istituto.

La Commissione dura in carica per il periodo corrispondente al mandato dell'Amministrazione Comunale. La Commissione vigente al momento dell'approvazione del Regolamento resterà in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo.

Ogni seduta della Commissione viene verbalizzata da un dipendente comunale designato dal Dirigente del Settore Istruzione.

## **Art. 6**

### **Requisiti di partecipazione**

Residenza: la concessione delle borse di studio è riservata in modo esclusivo a studenti che, alla data di scadenza del Bando, siano residenti a Lissone da almeno due anni e – conformemente a quanto disposto dalla Regione Lombardia per la dote scuola - non abbiano ancora compiuto 21 anni d'età.

Merito scolastico: possono concorrere gli studenti che, nell'anno scolastico precedente, hanno avuto una valutazione finale non inferiore a 7/10 di media complessiva e a 6/10 per singola materia. Il voto di condotta fa media, quello di religione non fa media.

Per gli studenti frequentanti il primo anno viene considerato il voto dell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado (licenza media), che non deve essere inferiore a 9/10.

Condizioni economiche: tutti gli studenti con i requisiti sopra descritti possono presentare domanda, senza limitazioni di I.s.e.e. In caso di mancata presentazione dell'attestazione I.s.e.e. o di I.s.e.e. superiore ad una certa soglia – stabilita annualmente dalla Giunta Comunale nella delibera di approvazione del Bando – alla componente “condizioni economiche” della graduatoria viene assegnato il punteggio “zero”.

Le borse di studio comunali sono cumulabili con altri benefici analoghi (dote merito, assegni di studio provinciali o di altri enti pubblici e privati).

## **Art. 7**

### **Bando**

Annualmente la Giunta Comunale approva il Bando per il conferimento delle borse di studio, contenente tutte le indicazioni e i riferimenti necessari per presentare domanda.

Al Bando viene data la massima pubblicità tramite pubblicazione sul sito del comune ed eventualmente su altri portali pubblici, pubblicazione all'albo pretorio e affissione di manifesti. Ne viene data inoltre notizia tramite i mezzi d'informazione locali.

## **Art. 8**

### **Presentazione della domanda**

Gli studenti che intendono concorrere all'assegnazione – se maggiorenni – o uno dei genitori degli studenti minorenni (o chi comunque esercita la potestà genitoriale) devono inoltrare domanda entro il termine indicato nel Bando.

La domanda deve contenere le informazioni relative a generalità, residenza, scuola frequentata, votazione finale conseguita nell'anno precedente ed eventuale valore di dell'attestazione Isee, che deve essere regolare, completa e in corso di validità al momento della presentazione della domanda.

## **Art. 9**

### **Assegnazione**

L'Ufficio Istruzione, eseguiti gli accertamenti sulla completezza e la veridicità dei dati contenuti nelle domande presentate, sottopone alla Commissione tecnica la graduatoria in ordine di punteggio, come risultante dall'applicazione ai vari candidati dei criteri di attribuzione predefiniti.

A parità di punteggio, qualora per ragioni economiche non fosse possibile assegnare degli ex-aequo, sarà premiato lo studente con l'I.s.e.e. più basso.

La Giunta Comunale approva la graduatoria assegnando le borse di studio e gli eventuali buoni-libro di cui all'art. 2, disponendo inoltre l'eventuale reperimento di risorse aggiuntive in caso di ex-aequo.

Dall'assegnazione potrebbero essere esclusi d'ufficio i candidati per i quali gli accertamenti individuino situazioni diverse da quelle dichiarate nella domanda o presenti nella documentazione.

Se per mancanza di concorrenti o per qualsiasi altra ragione non risulti possibile assegnare le borse nella misura prevista dallo stanziamento, le somme non utilizzate vengono destinate a favore di progetti educativi.

## **Art. 10**

### **Attività di controllo**

L'Amministrazione Comunale effettua controlli per verificare la veridicità dei dati contenuti nelle domande di ammissione alle borse di studio. Nella verifica si avvale delle informazioni in proprio possesso e di quelle di altri Enti o Istituti.

In caso di non coincidenza tra quanto dichiarato e quanto accertato o in caso di incompletezza dei dati, il Comune può contattare il richiedente per ottenere chiarimenti o documentazione che dimostrino la veridicità e la completezza dei dati forniti, anche per la correzione di errori materiali o di modesta entità.

Nel caso le persone contattate non rispondano alle richieste entro i termini assegnati, si procederà all'esclusione della domanda.

**Art. 11**  
**Rimando ad altre norme**

Restano ferme e applicabili, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi finanziari a persone fisiche, enti e associazioni ai sensi dell'art. 12 della legge 241/90.

**Art. 12**  
**Entrata in vigore**

Il Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della delibera di approvazione.